



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano CIVILE

Il Giudice, sciogliendo la riserva dell'udienza del 6 novembre 2019 nella causa indicata a margine promossa dall'opponente [redacted] nei confronti di [redacted]

PREMESSO CHE

[redacted] si è opposta al precetto che le è stato fatto notificare da [redacted] s.r.l. in liquidazione (di seguito [redacted]) il 2 ottobre 2019 relativo alla somma di 1.350.787,92, "oltre interessi dal dovuto sino al saldo, spese di registrazione ove previste e spese di notifica del presente atto di precetto, oltre ogni spesa successiva occorrente".

Il precetto richiama come titolo esecutivo la scrittura privata autenticata del 3 ottobre 2018 con la quale [redacted] ha venduto a [redacted] la quota del 100% del capitale sociale di [redacted] per un corrispettivo di 1.750.000,00 euro.

Il contratto prevedeva la corresponsione alla venditrice di 400.000,00 euro contestualmente alla stipula della compravendita. I restanti 1.350.000,00 euro dovevano essere corrisposti in tre rate da 450.000,00 euro ciascuna con le rispettive scadenze fissate il decimo giorno lavorativo successivo al primo, secondo e terzo anniversario della stipula.

Al momento della notifica del precetto non era quindi scaduto il termine indicato nel contratto per il pagamento della prima rata.

Nel precetto è stato però scritto: "In data 9.9.2019 [redacted] ha preso atto, tra le altre cose, che il bilancio di [redacted] al 31.12.2018 registra una grave situazione di tensione finanziaria e l'azzeramento del capitale, con grave compromissione della capacità di adempiere ai propri debiti anche a breve termine; pertanto [redacted] in ottica di buona fede, ha pure invitato [redacted] a prestare idonea garanzia per il debito residuo di Euro 1.350.000,00, con lettera raccomandata spedita a mezzo PEC rimasta priva di qualsiasi riscontro. Inoltre [redacted] al fine di non pagare, ha eccepito per iscritta la sussistenza di un contro-credito respinto da [redacted], in quanto infondato e in ogni caso non certo, non liquido e non esigibile. Pertanto [redacted] si avvale della facoltà - anche ai sensi dell'art. 1186 c.c. - di dichiarare la debitrice decaduta dal beneficio

del termine e ha il diritto di pretendere il pagamento di Euro 1.350.000,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla notifica del presente atto al saldo".

È opportuno precisare che la cessione della quota sociale di [redacted] era stata prevista in un contratto stipulato da [redacted] (precedente denominazione di [redacted] e [redacted] il 27 luglio 2018.

Più precisamente, con tale contratto era stato stabilito che [redacted] avrebbe conferito la sua azienda in una società di nuova costituzione (quella che sarà poi [redacted]) e che successivamente avrebbe trasferito l'intero quota di partecipazione nel capitale di tale società [redacted]

Inoltre, la società [redacted] avrebbe venduto alla nuova società, per un corrispettivo di 1.100.000,00 euro, oltre iva, la proprietà del complesso industriale sito in Livorno, [redacted]

dove [redacted] esercitava la sua impresa in forza di un contratto di affitto.

Effettivamente la vendita del complesso industriale è avvenuta lo stesso giorno della cessione della quota sociale e quindi il 3 ottobre 2018.

Si possono ora esaminare i vari motivi di opposizione all'esecuzione esposti da [redacted]

L'opponente ha sostenuto che la scrittura privata autenticata del 3 ottobre 2018 non consentiva la notifica del precetto all'inizio di ottobre 2019. Ciò in quanto la prima rata del pagamento del prezzo non era ancora scaduta quando è stato notificato il precetto e in quanto la decadenza dal beneficio del termine fatta valere nel precetto si basava su fatti contestati da [redacted] e ovviamente non emergenti dal titolo. L'integrazione del titolo esecutivo compiuta nel precetto sarebbe quindi illegittima.

In sostanza l'opponente sostiene che la pretesa dell'opposta di agire esecutivamente in base al contratto di cessione di quote e un precetto nel quale è espressa la decadenza dal beneficio del termine si scontrerebbe con il principio di letteralità del titolo esecutivo. È nota infatti la tradizionale affermazione dottrinale secondo la quale la certezza, liquidità ed esigibilità del credito devono emergere dal contenuto letterale del titolo esecutivo.

Si deve però rilevare che la giurisprudenza, per quanto riguarda il requisito della liquidità, ha ormai da tempo riconosciuto che il titolo esecutivo può essere integrato da atti ad esso esterni per giungere alla precisa determinazione della somma di denaro dovuta in base ad un titolo esecutivo relativo ad un'obbligazione pecuniaria.

Per quanto riguarda il requisito dell'esigibilità, la possibilità di integrare il titolo, nel caso di obbligazione sottoposta a condizione sospensiva, è riconosciuta anche dalla dottrina tradizionale più legata alla necessità di assicurare la letteralità del titolo. Infatti, è tratizia l'opinione secondo la quale l'avveramento della condizione sospensiva deve essere provata dal creditore con documenti, nel caso di opposizione del debitore che contesti l'esigibilità del credito.

È opportuno ricordare, del resto, che l'esigibilità del credito deve sussistere nel momento in cui è esercitata l'azione esecutiva e non necessariamente quando è formato il titolo esecutivo.


Nel caso in esame, l'opposta sostiene che l'esigibilità del credito per tutta la somma relativa al residuo del prezzo di cessione della suddetta quota sociale fosse configurabile al momento della notifica del precetto. A tal fine [redacted] ha fatto riferimento all'istituto della decadenza dal beneficio del termine, previsto in via generale dalla legge per tutte le obbligazioni sottoposte a termine a favore del debitore. Non ha quindi rilievo che la facoltà del creditore di dichiarare decaduto il debitore dal beneficio del termine non sia stata espressamente menzionata nel titolo esecutivo, dato che lo stesso è sicuramente integrato dalla legge su questo punto (v. art. 1374 c.c.).

Si deve riconoscere poi che [redacted] poteva legittimamente dichiarare nel precetto la sua intenzione di avvalersi della facoltà di dichiarare la debitrice decaduta dal beneficio del termine. È noto infatti che la giurisprudenza ha più volte negato che l'effetto sfavorevole per il debitore ricollegato dall'art. 1186 c.c. al sopravvenire delle fattispecie dallo stesso previste richieda una pronuncia giudiziale costitutiva.

Più precisamente, si deve ritenere che il creditore, quando vuole avvalersi della facoltà di dichiarare decaduto il debitore dal beneficio del termine ed agire in via esecutiva in base ad un titolo esecutivo che fa riferimento ad un credito per il quale è previsto un termine a favore del debitore ancora non scaduto, può manifestare la sua intenzione di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 1186 c.c. nel precetto. In questo caso, il debitore potrà contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente negando l'esigibilità del credito con un'opposizione all'esecuzione. Il creditore dovrà ovviamente dimostrare i presupposti della decadenza del beneficio del termine sia in sede di opposizione a precetto, sia in sede esecutiva. In particolare, per introdurre un processo esecutivo, il creditore dovrà dimostrare l'esigibilità del credito con documentazione idonea a tal fine.

Nel caso in esame la documentazione richiamata nel precetto è addirittura il bilancio dell'opponente regolarmente depositato da quest'ultima.

Non può quindi essere accolta la tesi dell'opponente secondo la quale il titolo esecutivo non potrebbe essere integrato con gli elementi richiamati nel precetto per stabilire se il relativo credito sia esigibile. Passando alle altre contestazioni esposte dall'attrice, si deve evidenziare che [redacted] ha anche sostenuto che il contratto di cessione della quota sociale sopra indicata sarebbe annullabile per dolo in quanto la controparte avrebbe occultato durante le trattative dei vizi dell'azienda conferita nella società [redacted] e in particolare dei relativi macchinari. Secondo l'opponente, la condotta fraudolenta della sua controparte contrattuale le avrebbe cagionato rilevanti danni. L'annullabilità del contratto e i crediti dell'opponente per il risarcimento del danno dovrebbero portare ad escludere qualsiasi debito della stessa opponente verso l'opposta.



L'annullabilità del contratto e le connesse pretese creditorie dell'opponente sono però contestate dall'opposta. I crediti esposti negli atti di [redacted] non sono quindi certi e liquidi. È opportuno precisare che l'accertamento relativo a questo aspetto della vicenda richiederebbe una complessa attività istruttoria.

È comunque da escludere che le pretese ragioni dell'opponente emergano con evidenza dagli atti. Si consideri, del resto, che l'opposta ha documentato il fatto che durante le trattative degli incaricati dell'opponente hanno potuto esaminare i macchinari in questione prima di giungere alla stipula del contratto azionato in questa sede.

L'opponente non può quindi ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo basandosi sui suoi pretesi controcrediti descritti nei suoi atti e sulla pretesa annullabilità del contratto che costituisce il titolo esecutivo fatto valere dall'opposta.

Il tema principale da esaminare per decidere sull'istanza di sospensione è quindi quello relativo al fatto se effettivamente sussistono i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine.


L'opposta ha rilevato che l'ultimo bilancio depositato da [redacted] dimostra che quest'ultima è in una situazione di "tensione finanziaria".

È opportuno riportare i dati più rilevanti che emergono dal bilancio dell'opponente al 31 dicembre 2018.

Il conto economico riporta perdite per 7.283.216 euro. Gli amministratori hanno evidenziato nella nota integrativa che tale perdita è dovuta, per 1.900.000 euro, ad interessi relativi al finanziamento della controllante [redacted] e, per il resto, alle svalutazioni delle partecipazioni nelle società [redacted] e [redacted].

Nella nota integrativa è stato anche specificato che "Tale risultato ha reso applicabili le condizioni previste dall'art. 2482 ter, nonché ha condotto ad una situazione di tensione finanziaria... In considerazione del fatto che il budget 2019 prevede un risultato economico non sufficiente nel breve periodo a rimuovere le condizioni di cui all'art. 2482 ter ed al finanziamento del processo di crescita, gli amministratori ritengono che la continuità aziendale ed il processo di sviluppo del Gruppo possa essere garantito soltanto mediante l'apporto di capitale da parte dei soci". L'opponente ha sostenuto che i dati negativi sopra evidenziati sono stati superati dagli eventi successivi.

Assieme al bilancio 2018 è stata infatti pubblicato anche il verbale di assemblea del 28 giugno 2019 con il quale tale bilancio è stato approvato ed è stato disposto il ripianamento delle perdite con la rinuncia di [redacted] al suo credito per cinque milioni di euro e con l'utilizzo della riserva versamenti in conto capitale per 2.681.000 euro e, per 579.000 euro, con l'utilizzo parziale della riserva da sopraprezzo o in alternativa con un versamento in denaro di pari importo.



L'opponente ha anche prodotto la prova di un bonifico a suo favore per 2.937.500,64 euro eseguito da [redacted] il 31 luglio 2019. Tale ultima società ha inoltre comunicato all'opponente, con missiva datata 10 ottobre 2019, la sua intenzione di aumentare il capitale della stessa opponente con rinuncia ai suoi crediti per cinque milioni di euro entro il 30 novembre 2019, "salvo una dilazione dei tempi dovuta unicamente al rispetto delle tempistiche di legge", e a rinunciare agli interessi maturati e maturandi relativi al suo credito verso l'opponente valutabili in circa due milioni di euro entro il 15 novembre 2019, "salvo sempre il rispetto di tutti gli obblighi e le tempistiche richieste dalla legge".

Come ulteriore conferma della sua solvibilità, l'attrice ha precisato che, prescindendo dalla posizione relativa a [redacted], ha debiti soltanto nei confronti della controllante [redacted] s.r.l. (comunque postergati *ex lege* rispetto agli altri) e del ceto bancario.

La convenuta ha precisato che i fatti appena esposti non eliminano la grave situazione di difficoltà finanziaria che emerge dal bilancio al 31 dicembre 2018.

Lo stato patrimoniale dimostra infatti che, in quella data, l'attivo circolante (e quindi la somma dei crediti esigibili nell'esercizio successivo e delle disponibilità liquide) era di 2.414.812 euro (era stato di 2.714.694 euro il 31 dicembre 2017), mentre i debiti esigibili nell'esercizio successivo erano di 4.427.277 euro (erano stati 3.529.666 euro il 31 dicembre 2017).

Al momento della redazione dell'ultimo bilancio la società non aveva la disponibilità di crediti esigibili nell'esercizio successivo e di liquidità in misura tale da far fronte ai debiti scadenti nell'esercizio successivo.

Evidentemente, per risolvere tale situazione non è stato sufficiente il bonifico da 2.937.500,64 euro eseguito da [redacted] il 31 luglio 2019. L'opposta ha infatti sottolineato che il pignoramento eseguito presso le banche dove si trovano i conti dell'opponente ha consentito di apporre un vincolo soltanto su circa 10.000,00 euro. È importante considerare che il pignoramento è stato eseguito dopo la data in cui è scaduta la prima rata di pagamento del prezzo indicata nel titolo esecutivo. Ciò conferma quindi che l'attrice non ha disponibilità liquide che consentano di far fronte ai debiti contratti appena un anno fa.

Si deve quindi concludere che, al momento della notifica del precetto, sussistevano i presupposti per dichiarare l'opponente decaduta dal beneficio del termine.

La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo deve quindi essere respinta.

Le questioni sollevate dall'opponente relative al fatto che i beni pignorati (l'opponente si riferisce essenzialmente ad una quota di società) avrebbero un valore superiore al credito esposto nel precetto devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione competente e non in questa sede.



Deve essere confermata l'udienza fissata per il 17 gennaio 2020, ore 12.10, per la prima comparizione delle parti per il giudizio di merito.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Conferma l'udienza fissata per il 17 gennaio 2020, ore 12.10, per la prima comparizione delle parti per il giudizio di merito.

Si comunichi.

Milano, 14 novembre 2019

Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli

Giacomo Puricelli



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marianna Galioto	Presidente
dott. Simonetta Scirpo	Giudice Relatore
dott. Silvia Vaghi	Giudice

all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2020
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **58956/2019** promosso da:

[REDACTED]

RECLAMANTE/I

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO e dell'avv. GAROFALO LUIGI (GRFLGU87T311483K) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BONETTA ANGELO

RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

La soc. [REDACTED] ha proposto reclamo contro il provvedimento del giorno 14.11.19 del giudice dell'opposizione a precetto nella causa nr. 49348/2019 con il quale è stata rigettata la richiesta di sospensione della esecutività del titolo.

Il precetto è stato notificato il 2.10.19 per l'importo di euro 1.3500.787,92 oltre interessi e spese e il titolo è costituito dalla scrittura privata autenticata del 3.10.18 con la quale la soc. [REDACTED] ha venduto a [REDACTED] la quota del 100% del capitale sociale di [REDACTED] per il corrispettivo di euro 1.750.000,00.

Si trascrivono le parti di maggiore interesse dell'ordinanza oggetto di reclamo:

... [REDACTED] si è opposta al precetto che le è stato fatto notificare da [REDACTED] in liquidazione ... il 2 ottobre 2019 relativo alla somma di 1350.787,92 oltre interessi



Il precetto richiama come titolo esecutivo la scrittura privata autenticata del 3 ottobre 2018 con la quale la [REDACTED] ha venduto a [REDACTED] la quota del 100% del capitale sociale di [REDACTED] per un corrispettivo di 1750.000,00 euro.

Il contratto prevede la corresponsione alla venditrice di 400.000,00 euro contestualmente alla stipula della compravendita. I restanti 1.350.000,00 euro dovevano essere corrisposti in tre rate da euro 450.000,00 ciascuna con le rispettive scadenze fissate il decimo giorno lavorativo successivo al primo, secondo e terzo anniversario della stipula.

Al momento della notifica del precetto non era quindi scaduto il termine indicato nel contratto per il pagamento della prima rata.

Nel precetto è stato però scritto: In data 9.9.2019 [REDACTED] ha preso atto, tra le altre cose che il bilancio di [REDACTED] al 31.12.2018 registra una grave situazione di tensione finanziaria e l'azzeramento del capitale, con grave compromissione della capacità di adempiere ai propri debiti anche a breve termine; pertanto [REDACTED] in ottica di buona fede, ha pure invitato [REDACTED] a prestare idonea garanzia per il debito residuo di euro 1350.000,00 con lettera raccomandata spedita a mezzo PEC rimasta priva di qualsiasi riscontro. Inoltre [REDACTED] al fine di non pagare, ha eccettuato per iscritto la sussistenza di un contro-credito respinto da [REDACTED] in quanto infondato e in ogni caso non certo, non liquido e non esigibile. Pertanto [REDACTED] si avvale della facoltà – anche ai sensi dell'art. 1186 cpcp – di dichiarare la debitrice decaduta dal beneficio del termine e ha il diritto di pretendere il pagamento di euro 1350.0000,00 oltre interessi moratori

....

In sostanza l'opponente [REDACTED] sostiene che la pretesa dell'opposta [REDACTED] di agire esecutivamente in base al contratto di cessione di quote e un precetto nel quale è espressa la decadenza dal beneficio del termine si scontrerebbe con il principio di letteralità del titolo esecutivo. E' nota infatti la tradizionale affermazione dottrinale secondo la quale la certezza, liquidità esigibilità del credito devono emergere dal contenuto letterale del titolo esecutivo.

...si deve ritenere che il creditore, quando vuole avvalersi delle facoltà di dichiarare decaduto il debitore dal beneficio del termine ed agire esecutiva in base ad un titolo esecutivo che fa riferimento ad un credito per il quale è previsto un termine a favore del debitore ancora non scaduto, può manifestare la sua intenzione di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 1186 c.c nel precetto. In questo caso, il debitore potrà contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente negando l'esigibilità del credito con un'opposizione all'esecuzione. Il creditore dovrà ovviamente dimostrare i presupposti della decadenza del beneficio del termine sia in sede di opposizione a precetto, sia in sede esecutiva. In particolare per introdurre un processo esecutivo, il creditore dovrà dimostrare l'esigibilità del credito con documentazione idonea a tal fine.

....

L'opposta ha rilevato che l'ultimo bilancio depositato da [REDACTED] dimostra che quest'ultima è in una situazione di "tensione finanziaria". E' opportuno riportare i dati più rilevanti che emergono dal bilancio dell'opponente al 31 dicembre 2018.

Il conto economico riporta perdite per 7283.216. gli amministratori hanno evidenziato nella nota integrativa che tale perdita è dovuta per 1.900.000 euro, a d'interessi relativi al finanziamento della controllante [REDACTED] e, per il resto, alle svalutazioni della partecipazioni nelle società [REDACTED] nella nota integrativa è stato anche specificato che "Tale risultato ha reso applicabili le condizioni previste dall'art. 2482 ter, nonché ha condotto ad una situazione di tensione finanziaria ... in considerazione del fatto che il budget 2019 prevede un risultato economico di tensione finanziaria... In considerazione del fatto che il budget 2019 prevede un risultato economico non sufficiente nel breve periodo a rimuovere le condizioni di cui all'art. 2482 ter ed al finanziamento del processo di crescita, gli amministratori ritengono che la continuità aziendale ed il processo di sviluppo del Gruppo possa essere garantito soltanto mediante l'apporto di capitale da parte dei soci"



.... per risolvere tale situazione non è stato sufficiente il bonifico da 2937.500,64 euro eseguito da [REDACTED] il 31 luglio 2019. L'opposta ha infatti sottolineato che il pignoramento eseguito presso le banche dove si trovano i conti dell'opponente ha consentito di apporre un vincolo soltanto su circa 10.000,00 euro. È importante sottolineare che il pignoramento è stato eseguito dopo la data in cui è scaduta la prima rata di pagamento del prezzo indicata nel titolo esecutivo. Ciò conferma quindi che l'attrice non ha la disponibilità liquide che consentano di far fronte ai debiti contratti appena un anno fa.

Si deve quindi concludere che, al momento della notifica del precetto, sussistevano i presupposti per dichiarare l'opponente decaduta dal beneficio del termine.

L'ordinanza richiamata e in parte sopra trascritta deve essere confermata.

Va premesso che nonostante la presenza di una clausola arbitrale non viene meno la competenza cautelare del giudice ordinario tenuto conto del fatto che non è intervenuta la nomina degli arbitri. Si richiama in questo senso l'orientamento secondo il quale, non essendosi ancora costituiti gli arbitri, è consentito il ricorso alla tutela urgente avanti al giudice ordinario, come si ricava dai ripetuti insegnamenti della Corte Costituzionale per il quale il principio di cui all'art 24 Cost. non ammette spazi di scoperta cautelare.

La parte reclamante ha esordito nel proprio scritto con la citazione di un'opera cinematografica (*Il delitto quasi perfetto*) evidenziando la ricostruzione artata di un sistema che sarebbe finalizzato ad intimare l'adempimento ad un titolo che, in tesi, non esisterebbe.

Le questioni trattate appaiono invece lineari così come esposte nell'ordinanza impugnata.

Tenuto conto delle questioni trattate, questo provvedimento verrà redatto in doveroso omaggio al dovere della concisione degli atti, principio affermato anche dal Consiglio Nazionale Forense (vd. CNF 27/05/2013, n. 83) e riconosciuto sia nell'art. 3, 2° co, D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 (*codice del processo amministrativo, secondo cui «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»*), sia nell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.. Conformi indicazioni sono state espresse dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nella lettera del 17 giugno 2013 inviata anche al Presidente del CNF, ove si è riferito alla disciplina processuale che regola il contenuto dei provvedimenti giudiziali (*che devono contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»: art. 132, 2° co., n. 4 c.p.c.*),

I motivi di opposizione possono così essere sintetizzati:

1. Mancanza di titolo esecutivo e comunque dei requisiti ex lege per procedere in via esecutiva.
2. Mancanza dei presupposti per ritenere [REDACTED] decaduta dal beneficio del termine.

Si è costituita la soc. [REDACTED] srl che ha contestato i motivi di reclamo.

Va ribadito che il titolo esecutivo è costituito da un contratto di cessione di quote sociali con scrittura privata autenticata del 3.10.18. Si tratta dunque di titolo esecutivo a formazione stragiudiziale, contiene l'assunzione di una obbligazione certa e determinata e le sottoscrizioni di chi ha assunto le obbligazioni sono state autenticate. Non sono stati dedotti profili che potrebbero incidere sulla nullità/annullabilità del negozio e quindi sulla validità del titolo esecutivo stragiudiziale.

Il parere *pro veritate* del prof. [REDACTED] ha un contenuto generale poiché consiste in una esplicativa e pregevole esegesi dell'art. 474 cpc che non vuole incidere sul merito del titolo esecutivo qui notificato unitamente al precetto.



Il titolo come detto ha natura negoziale e l'esercizio del diritto della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c integra un atto recettizio – esterno al titolo – che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui viene a conoscenza del debitore. Si tratta di diritto previsto generalmente dal legislatore che può accedere ad ogni contratto in cui è previsto un termine per l'adempimento a favore del debitore.

Se la concessione di tale termine finisce per incidere sulla solvibilità del debitore l'art. 1186 c.c prevede la decadenza.

Avvalersi dell'art. 1186 c.c. non comporta l'*eterointegrazione ab extra* del titolo esecutivo giudiziale.

L'art. 1186 c.c non può integrare un titolo esecutivo, ma incide solo sul termine in presenza della intervenuta insolvenza del debitore, con una dichiarazione che appunto avendo la natura di atto unilaterale recettizio non può integrare il titolo esecutivo già cristallizzato.

In altre parole, l'art. 1186 c.c incide sul termine dell'obbligazione e non sul termine del contratto. Vale a dire che il primo (termine dell'obbligazione) regola un aspetto della prestazione, mentre il secondo (termine del contratto) regola gli effetti del contratto segnandone il momento iniziale o quello finale.

Il titolo esecutivo stragiudiziale è regolarmente costituito.

Va pertanto verificato il presupposto della insolvenza e a questo riguardo si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale: *la decadenza dal beneficio del termine non costituisce una conseguenza automatica della sopravvenuta insolvenza ma va subordinata alla (comunicazione della) richiesta di pagamento immediato da parte del creditore, ai sensi dell'art. 1186 c.c.; mentre non è poi necessaria una preventiva deliberazione giurisdizionale sulla ricorrenza delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (cfr sent 3865/1984).*

Quanto al profilo dell'insolvenza che è la premessa per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, quanto accaduto – mancato pagamento della prima rata una volta scaduto il termine – conferma per *fatta concludentia* la paventata situazione rappresentata al momento della notifica del precetto. In questa sede tale profilo deve essere logicamente interpretato come conferma della dedotta insolvenza; insolvenza del resto palesata dalla mancanza di liquidità tenuto altresì conto dell'esito dei pignoramenti per soli euro 10.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto dalla soc. [REDACTED] e la condanna al pagamento delle spese di lite a favore della soc [REDACTED] che liquida in euro 8400,00 oltre iva cpa e spese generali al 15 % con il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DRP 30.5.2002 n.115.

Il Presidente
dott. Marianna Galioto

